



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 11/09/2007**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 giugno 2007, n. 300

Procedura di V.I.A. – Cava di calcare inerti. Loc. “S.Simeone o Cassano” di Monte S. Angelo.  
Proponente: Ditta Santa Lucia di Sacco Michele & C s.n.c.

L'anno 2007 addì 18 del mese di giugno in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 10507 del 06.09.05 la Ditta Santa Lucia, con sede in Monte S. Angelo in Via Manfredi n. 5/A, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di calcare per inerti, sita in loc. “S. Simeone o Cassano” dell'agro di Monte S. Angelo contraddistinta nel NCT al Fg. 97, particella 46;
- con nota prot. n. 10591 del 08.09.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione anche presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate, a trasmettere copia su supporto informatico;
- con nota acquisita al prot. 12986 del 14.11.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota prot. 5194 del 13.04.06 questo ufficio chiedeva all'Ente Parco Nazionale del Gargano di esprimere proprio parere in merito, ricadendo la cava in oggetto in area parco;
- con nota acquisita al prot. 5152 del 12.04.06 la Provincia di Foggia comunicava proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con nota acquisita al prot. 5646 del 27.04.06 il Comune di Monte S. Angelo trasmetteva proprio parere positivo relativamente alla cava in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 9554 del 11.08.06 l'Ente Parco Nazionale del Gargano trasmetteva parere favorevole alla coltivazione in oggetto;
- con nota prot. 13085 del 09.11.06 il Settore Ecologia, sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato VIA nella riunione del 20.10.06, richiedeva al proponente le seguenti integrazioni:
  - La Delibera di C.C. n.38 del 3 ottobre 2002;
  - la certezza del dissequestro della cava con relativa sentenza;
  - l'adeguamento del SIA delle parti carenti come sopra evidenziato (i fossi di guardia ed i canali di scolo delle acque meteoriche, il sistema di raccolta acque meteoriche a fondo cava - da riportare nello studio di dettaglio -, insufficienza della riserva d'acqua, l'altezza residua del fondo cava a ritombamento

avvenuto, etc..)

- la rivalutazione delle misure da adottare per limitare la pericolosità di frana delle pareti e con possono essere limitate alla recinzione con filo spinato installato su paletti e distanti 5 mt dalle stesse;
- La valutazione e determinazione della profondità max di escavazione per non interferire con la falda profonda
- Uno studio più attento dell'habitat botanico-vegetazionale si da evitare l'introduzione di specie vegetali non autoctone ed uno studio circa la possibilità di conservazione dell'area boscata presente nel sito;
- Le valutazioni sui costi/benefici dell'attività sull'economia locale ed aziendale;
- Le valutazioni occupazionali con adeguamento della tipologia di professionalità impiegate non essendo menzionato un tecnico competente ma un generico amministratore
- La dichiarazione che l'attività di cava e quindi l'intensità di coltivazione non può essere collegata alla richiesta di mercato ma ha una durata stabilita nell'atto autorizzativo regionale a cui il richiedente deve attenersi;
- La dichiarazione che i mezzi meccanici fissi presenti in cava per il trattamento degli inerti saranno a fine coltivazione rimossi completamente dall'area sì da consentire il ripristino ambientale;
- Lo stadio di coltivazione dell'area non oggetto della presente VIA con descrizione delle misure di mitigazioni /recuperi etc. effettuati o da effettuare;
- La dichiarazione ai sensi dell'art. 15 legge 37/85 ed art. 23 PRAE 2006 (fideiussione );
- Il richiedente inoltre deve ottemperare all'obbligo di comunicare l'attivazione delle procedure per attività di coltivazione di cava all'Ufficio Minerario della Regione per acquisirne il relativo parere.
  - con nota prot. 633 del 11.01.07, il proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
  - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, valutata tutta la documentazione agli atti riteneva esprimersi come segue: <<....omissis....

tenuto conto che trattasi di intervento in area ad alta sensibilità e vulnerabilità ambientale (parco del Gargano), in considerazione che allo stato dei fatti, così come rilevato dall'ortofoto, l'area presenta già ampi e devastanti segni di modificazioni geomorfologiche determinate da precedente attività estrattiva, considerato che può essere questa un'opportunità per promuovere le opportuni azioni di recupero e tanto attraverso l'istituto delle prescrizioni il Comitato, per quanto premesso, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni :

- stabilire la durata di coltivazione in 5 anni,
- stabilire l'ultimazione della fase di recupero dell'area di cava a non oltre due anni dall'ultimazione della coltivazione,
- divieto di accumulo e/o stoccaggio del materiale oggetto di coltivazione in cava o nei pressi della stessa,
- indicazione dei siti di stoccaggio ed eventuale ulteriore trattamento del materiale estratto,
- rispetto delle infrastrutture viarie e sotto il profilo dell'imbrattamento/danneggiamento del manto stradale e sotto l'aspetto dell'aumento del traffico veicolare,
- sistemazione in cava del terreno vegetale e materiale estratto non utilizzato o sfrido per il riutilizzo nei processi di colmata in fase di recupero,
- attuazione di coltivazione a gradoni e per lotti con recupero ambientale del lotto esaurito già nella fase di coltivazione del lotto a seguire,
- conservazione delle macchie boschive attualmente esistenti nell'area e loro protezione(da polveri) ,mediante
- irrigazione di piazzali e rampe,applicazioni di filtri alle macchine di perforazione, di aspiratori o cicloni nei frantoi ed altri punti critici dell'impianto di lavorazione
- smantellamento a fine coltivazione degli impianti di trattamento degli inerti o quant'altro di estraneo alla naturalità del luogo,
- recupero dell'area sotto il profilo naturalistico riducendo la profondità di cava ad altezze compatibili alla fruibilità dei luoghi (pedata finale di prof. Max -15 mt) per esempio mediante la realizzazione di gradoni

multipli trattati con terreno vegetale curato e corretto per l'uso previsto,

– Piantumazione finale di piante autoctone o essenze arboree nella quantità congrua all'estensione dell'area e non superiore a 20 mq per unità vegetale ed attuazione di azioni finalizzate all'estensione, con piantumazione di alberi equivalenti, delle macchie boschive già esistenti per una superficie non inferiore al 50% dell'area oggetto di coltivazione,

– Atteso poi che l'intervento ricade in area tutelata da direttive comunitarie, è stato altresì acquisito il parere dell'Ufficio parchi e Riserve Naturali che così si è espresso:

Per quanto attiene la valutazione d'incidenza, l'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 mostra che nei dintorni dell'area oggetto di intervento sono presenti prevalentemente terreni a seminativo e a pascolo, mentre a ridosso della cava, a nordest e nordovest, vi sono due piccole aree boscate che il piano di ripristino ambientale concorrerà a valorizzare.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il progetto possa considerarsi compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

Vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti e le procedure espletate dall'Ufficio, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo, si esprime pertanto parere favorevole con la seguente prescrizione:

- Nel piano di ripristino ambientale sul fondo cava è prevista la messa a dimora, tra le altre specie, di *Carpinus betulus* L. In considerazione del fatto che la morfologia finale della cava sarà caratterizzata da una profondità media di circa 15 metri rispetto al ciglio, la depressione darà luogo ad un microclima più mite rispetto alle zone circostanti. Si suggerisce pertanto di utilizzare il *Carpinus orientalis* anziché *Carpinus betulus* per il ripristino ambientale.

Alle amministrazioni interessate e preposte, come da art.21 L.reg.le n.11 /2001, è affidata la vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente documento.

– agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

– vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

– vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

– viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

– vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

– richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

## D E T E R M I N A

– di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Santa Lucia, con sede in Monte S. Angelo in Via Manfredi n. 5/A, per la coltivazione di una cava di calcare per inerti, sita in loc. "S. Simeone o Cassano" dell'agro di Monte S. Angelo contraddistinta nel NCT al Fg. 97, particella 46;

– il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

– il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del  
Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli